



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (nel seguito *legge di bilancio 2007*) e, in particolare, il comma 340 dell’articolo 1 con il quale sono istituite le zone franche urbane;

**VISTI** i commi da 341 a 341-ter del citato articolo 1 *legge di bilancio 2007* con i quali sono disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle zone franche urbane;

**VISTA** la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 131 del 6 giugno 2008 (nel seguito *delibera CIPE 2008*), che ha fissato i “Criteri e indicatori per l’individuazione e la delimitazione delle Zone Franche Urbane”, nonché la successiva delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 dell’11 luglio 2009 (nel seguito *delibera CIPE 2009*), che ha operato la “Selezione e perimetrazione delle Zone Franche Urbane e ripartizione delle risorse”;

**VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (nel seguito *decreto-legge 179/2012*), che prevede che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione Coesione nonché la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui dalla lettera a) alla d) del comma 341 dell’articolo 1 della citata *legge di bilancio 2007* in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle zone urbane individuate nella *delibera CIPE 2009*, nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all’articolo 1, comma 342, della medesima *legge di bilancio 2007*, ricadenti nelle Regioni ammissibili all’Obiettivo Convergenza;

**VISTO** l’articolo 1, comma 603, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (nel seguito *legge di stabilità 2016*) che stabilisce che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le risorse disponibili sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole Zone franche urbane individuate dalla *delibera CIPE 2009* ricadenti nelle regioni non comprese nell’obiettivo Convergenza (nel seguito *zone franche urbane della delibera CIPE 2009*);

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161



dell'11 luglio 2013 (nel seguito *d.m. 10 aprile 2013*), che individua, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 37 del *decreto-legge 179/2012*, le condizioni, i limiti e le modalità delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 37;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 ottobre 2017, n. 234, che apporta modificazioni e integrazioni al *d.m. 10 aprile 2013*;

**VISTA** la circolare del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, del 9 aprile 2018, n. 172230, con la quale sono forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata, alle modalità di accesso e fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previsti dal citato *d.m. 10 aprile 2013* e successive modificazioni e integrazioni, nonché fissati i termini temporali di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni nelle *zone franche urbane delibera CIPE 2009*, non comprese nell'Obiettivo Convergenza;

**VISTI** i decreti direttoriali con cui, a far data dal 18 giugno 2018, sono stati approvati gli elenchi delle imprese e dei professionisti ammessi alle agevolazioni nelle *zone franche urbane delibera CIPE 2009*.

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e, in particolare, l'articolo 71, che stabilisce le modalità dei controlli, anche a campione, che le amministrazioni procedenti sono tenute a effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;

**CONSIDERATA** l'opportunità di disciplinare, attraverso specifiche disposizioni operative, i criteri e le modalità per l'esecuzione dei controlli documentali e *in loco* di cui all'articolo 18, comma 1, del *d.m. 10 aprile 2013*, nel rispetto dei requisiti di trasparenza, rappresentatività e imparzialità nei confronti di tutti i soggetti interessati previsti dall'ordinamento;

## **ADOTTA**

le seguenti disposizioni operative:

### **Art. 1.**

*(Ambito di intervento)*

1. Il presente provvedimento stabilisce le modalità di svolgimento dei controlli di cui all'articolo 18 del *d.m. 10 aprile 2013*, volti all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai beneficiari delle agevolazioni previste per le *zone*



*franche urbane delibera CIPE 2009*, della corretta fruizione delle stesse, nonché del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati, nel rispetto delle disposizioni in materia di verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà prodotte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, con le seguenti modalità: *a)* accertamenti d'ufficio; *b)* controlli tramite verifiche in loco. In particolare, le verifiche in loco verranno disciplinate con atto successivo.

## **Art. 2.**

### *(Accertamenti d'ufficio)*

1. Gli accertamenti d'ufficio sono effettuati, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili all'accertamento degli stati, qualità e fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari in fase di presentazione della domanda. I predetti accertamenti vengono effettuati anche attraverso l'acquisizione diretta dei dati e delle informazioni presso i soggetti beneficiari.
2. Gli accertamenti sono eseguiti dalla Divisione IX della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (nel seguito *DGIAI*), con il supporto delle strutture dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia S.p.A., sui soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui ai successivi commi 4 e 5 e hanno ad oggetto la verifica dei seguenti elementi:
  - a)* l'avvenuta costituzione alla data dell'istanza;
  - b)* l'avvenuta iscrizione agli ordini professionali e/o l'avvenuta adesione alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nel caso di professionisti;
  - c)* lo svolgimento dell'attività economica nella sede dichiarata in istanza e la sua ubicazione all'interno della zona franca urbana;
  - d)* il possesso del pieno e libero esercizio dei propri diritti e l'assenza di liquidazione volontaria o di procedure concorsuali;
  - e)* lo svolgimento di un'attività economica ricadente nel settore economico dichiarato e la coerenza dello stesso con il regolamento *de minimis* dichiarato;
  - f)* il mantenimento dell'attività economica all'interno della zona franca urbana per il periodo previsto all'articolo 19, comma 1, lettera *a)*, del *d. m. 10 aprile 2013*;



- g) la correttezza del valore reddituale conseguito dal beneficiario nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, se prevista l'indicazione in relazione alla tipologia di soggetto beneficiario.
3. I soggetti beneficiari per cui l'ubicazione dell'ufficio o del locale all'interno della zona franca urbana è stata attestata, in sede d'istanza, dal Comune in cui la medesima zona franca ricade, sono esonerati dal controllo del richiamato requisito.
  4. In relazione ai soggetti beneficiari che si sono impegnati, in sede di istanza di accesso all'agevolazione, ad avviare la propria attività economica successivamente alla data di presentazione dell'istanza, gli accertamenti sono effettuati sull'intero universo.
  5. Le attività economiche già avviate alla data di presentazione dell'istanza sono sottoposte ad accertamento su base campionaria. Il campione viene definito sulla base di criteri di ordine casuale, per una percentuale non inferiore al 10% dell'universo delle imprese beneficiarie e dei professionisti beneficiari.
  6. La metodologia di campionamento di cui al comma 5 è indicata nel verbale di estrazione del campione a cui provvede il Dirigente della Divisione IX della *DGIAI* con atto riservato, approvato con successivo decreto direttoriale e sottratto al diritto d'accesso fino al completamento del relativo programma di accertamento.
  7. La Divisione IX della *DGIAI* provvede a completare gli accertamenti d'ufficio entro sette mesi dalla data di pubblicazione della presente disposizione.
  8. Qualora gli esiti degli accertamenti d'ufficio su base campionaria di cui al comma 5, relativamente ad ogni categoria di soggetto beneficiario, presentino un tasso di criticità significativo, la Divisione IX della *DGIAI* estende i citati controlli a un ulteriore campione, estratto sulla base delle criticità rilevate e con le medesime modalità indicate al comma 5.

Roma, 27 luglio 2020

IL DIRETTORE GENERALE

*(Laura Aria)*

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del  
D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.*

Firmato digitalmente da: Alessandra De Angelis  
Organizzazione: MISE/80230390587  
Data: 24/07/2020 10:52:55

Div. XI\ADA

ANTONELLO COCCO